

COMUNE DI CARVICO

(Provincia di Bergamo)



IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507 – Legge n. 449/97 art. 11 comma 10

D.P.C.M. 16/02/2001

ANNO 2006

Tariffe Imposta Comunale Pubblicità – classe V – Comuni fino a 10.000 abitanti

- ARTICOLO 12 – PUBBLICITA' ORDINARIA –

Rif.	Descrizione		Tariffa Euro
Art.12 Comma 1	Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa per anno solare		13.63
Comma 2	Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.	1 mese 2 mesi 3 mesi	1.37 2.72 4.09
Comma 4	Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento		20.45
	Per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento		27.26
Art. 7 comma 7	Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento	Inferiore mq. 5,50 Da 5,5 fino a 8,50 Superiore 8,50	27.26 34.09 40.91

- ARTICOLO 13 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI -

Rif.	Descrizione		Tariffa Euro
Art.13 Comma 3	Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, anno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:	autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg. autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg. motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie	89.24 59.50 29.75

- ARTICOLO 14 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI –

Rif.	Descrizione		Tariffa Euro
Art. 14 Comma 1	Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio e la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa:		39.66
Art. 14 Comma 4	Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa		2.48

- ARTICOLO 15 – PUBBLICITA' VARIA –

Rif.	Descrizione		Tariffa Euro
Art. 15 Comma 1	Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1.		13.63
Art. 15 Comma 2	Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura:		59.50
Art. 15 Comma 4	Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alle seguente tariffa		2.48
Art.15 Comma 5	Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è la seguente:		7.44

- ARTICOLO 19 – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

Art.19 Comma 2	La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:	N°50 fogli x 10 gg. N°50 fogli x 15 gg. N°inferiore ai 50 fogli x 10 gg. N°inferiore ai 50 fogli x 15 gg.	1.24 1.61 1.86 2.41
Art.20 Riduzioni del diritto	<p>La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro che non abbia scopo di lucro, c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi spettacoli viaggianti o di beneficenza; e) per gli annunci mortuari <p>1-bis . Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'art. 20-bis.</p>		
Art. 20 bis	<p>Spazi riservati ad esenzione del diritto.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I Comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'art. 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'art. 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il Comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni. 2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materie di affissioni e pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissione di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della Tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto di rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato a pena di decadenza del beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell'art. 15, commi 2 e 3 , della legge 10 dicembre 1993, n. 515. 		
Art. 22 Comma 9	Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggioranza del 10 per cento del diritto con un minimo di L.50.000 per ciascuna commissione, tale maggiorazione può con apposita approvazione del capitolato d'oneri di cui all'articolo 28 essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.		30.98